

Assicurazione contro gli infortuni

In caso di infortunio il lavoratore ha diritto alle indennità giornaliera SUVA. Il datore di lavoro deve pagare l'80% del salario per i giorni di lavoro persi ma non pagati dalla SUVA (primi 2 giorni)

Assicurazione contro le malattie

- Il lavoratore malato ha diritto ad un'indennità giornaliera pari all'90% del salario a partire dal 2° giorno di malattia.
- Il premio deve essere diviso a metà tra datore di lavoro e lavoratore.

Assenze per ragioni di famiglia

Tre giornate in caso di decesso della moglie, dei figli, dei fratelli, delle sorelle, genitori e suoceri; un giorno in caso di matrimonio del lavoratore; dieci giorni di congedo paternità; una giornata per il trasloco; una giornata per la visita di reclutamento.

Assegni per figli

CHF 215.- al mese per ogni figlio fino a 16 anni (CHF 268.- da 16 a 25 anni se seguono un tirocinio o sono agli studi).

Salario costante

Dopo sette mesi di lavoro presso la stessa azienda vi è l'obbligo del pagamento del salario costante (**salario orario x 176**)

Giorni festivi

3% del salario base

Previdenza professionale (LPP - 2° pilastro)

Ogni lavoratore deve essere assicurato per la previdenza professionale. Il salario assicurato è calcolato come segue:
salario orario x 176 x 13 mesi.

Tutti i lavoratori sono assoggettati alle seguenti trattenute

- AVS/AI/IPG: 5.3% del salario e indennità (esclusi assegni per i figli e trasferte)
- SUVA: 2.62% del salario AVS (tasso indicativo)
- AD: 1.1% del salario AVS
- PEAN 2.25% del salario lordo
- Contributo professionale:
1% se fondo paritetico cantonale
0,7% se fondo nazionale

Indennità lavoro straordinario, notturno, festivo

- Tutte le ore svolte oltre le 48 settimanali sono considerate straordinarie e pagate con il 25% di supplemento.
- Tutte le ore lavorate al sabato sono da pagare con un suppl. del 25%
- Il lavoro notturno che dura sino a 1 settimana da diritto ad un supplemento salariale del 50%
- Il lavoro notturno che si protrae oltre una settimana da diritto ad un supplemento del 25%
- Il lavoro festivo da diritto ad un supplemento del 50%

CHI CONTATTARE IN CASO DI DISOCCUPAZIONE?

Il nostro sindacato gestisce la cassa di disoccupazione più grande della Svizzera. In caso di disoccupazione o per richiedere informazioni rivolgetevi ai nostri uffici!

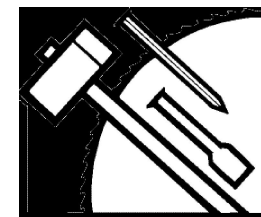


Il Sindacato.

Granito

Riassunto delle principali condizioni di lavoro in Ticino dal

1° gennaio 2025



I segretariati Unia in Ticino si trovano a:

Bellinzona	sindacato	viale Stazione 33	091 821 10 40
Bellinzona	cassa disoccupazione	piazza G. Buffi 6	058 332 11 33
Biasca	sindacato	via Giovannini 2	091 862 12 44
Biasca	cassa disoccupazione	via Dragone 1	058 332 11 33
Chiasso	cassa disoccupazione	via Bossi 12	058 332 11 33
Locarno	sindacato	via della Posta 8	091 735 35 80
Locarno	cassa disoccupazione	via della Posta 8	058 332 11 33
Manno	sindacato	via Vedeggio 1	091 611 17 11
Massagno	cassa disoccupazione	via Genzana 2	058 332 11 33
Mendrisio	sindacato	via al Gas 8	091 640 64 30

ISCRIVITI A UNIA !

Il Sindacato Unia si batte per ottenere migliori condizioni salariali e di lavoro e buone prestazioni sociali. Ti assiste in caso di controversie con il datore di lavoro o con le assicurazioni sociali. Per essere forti dobbiamo essere uniti. Più persone si iscrivono al sindacato Unia e più grandi saranno le nostre conquiste. Iscriviti anche tu! Contatta un nostro segretariato o via internet: <http://www.unia.ch/it/iscriviti-a-unia/>



Salari minimi dal 1° gennaio 2025

Classe	Qualifica	Orario	Mensile
C	lavoratori senza conoscenze professionali	CHF 27.30	CHF 4'738.--
B	lavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato professionale, promossi in classe B dal datore di lavoro. Di regola la promozione in B avviene dopo 3 anni di lavoro nella classe C. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un'altra impresa, il lavoratore mantiene l'assegnazione alla classe B	CHF 30.20	CHF 5'174.--
A	lavoratori qualificati senza certificato professionale o riconosciuti esplicitamente dal datore di lavoro come lavoratori qualificati. In caso di cambiamento di posto di lavoro in un'altra impresa, il lavoratore mantiene l'assegnazione alla classe A	CHF 31.90	CHF 5'610.--
Q	lavoratori diplomati, in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPSA (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente)	CHF 33.05	CHF 5'818.--
V	lavoratori qualificati che hanno portato a termine con successo la scuola per capi riconosciuta dalla CPSA o ne sono stati nominati dal proprio datore di lavoro	CHF 35.05	CHF 6'167.--
Giovani lavoratori	Nel primo anno dopo la fine del tirocinio	CHF 28.10	CHF 4'945.30
	Nel secondo anno dopo la fine del tirocinio	CHF 29.75	CHF 5'236.20
AFC	Nel terzo anno dopo la fine del tirocinio	CHF 31.40	CHF 5'527.10
Apprendisti	1° anno		CHF 820.--
	2° anno		CHF 1'095.--
	3° anno		CHF 1'643.--
	4° anno		CHF 2'739.--

Adeguamenti salariali

Con il 1° gennaio 2025 i salari dei lavoratori devono essere aumentati dell'**1.4%**

Orario di lavoro

Il totale determinante delle ore annuali è di 2112 ore (vacanze e festivi compresi). Il periodo di conteggio del calendario delle ore annuali va dal 1° maggio al 30 aprile dell'anno seguente. L'orario massimo settimanale è di 45 ore, quello minimo di 37.5 L'azienda allestisce annualmente il calendario lavorativo ogni anno entro fine aprile.

Flessibilità

Le ore prestate in più rispetto all'orario di lavoro settimanale sono definite ore supplementari, quelle eseguite in meno sono ore in difetto. Le ore prestate oltre le 48 danno diritto ad un supplemento del 25% da pagare a fine mese. Le ore supplementari alimentano un contatore mentre le ore in difetto possono essere dedotte dal contatore.

Regolamentazione

- Nel contatore possono essere accumulate al massimo 100 ore
- Giornalmente si posso trasferire sul contatore al massimo 2 ore, mentre ogni mese si possono trasferire al massimo 25 ore
- Il saldo di 100 ore non può essere superato, eventuali altre ore suppl. svolte nel mese sono da pagare a salario base.
- Il datore di lavoro può chiedere la compensazione totale o parziale del contatore,
- Il saldo delle ore suppl. va azzerato entro il 30 aprile di ogni anno; un eventuale saldo rimanente va retribuito con il 25% di supplemento a fine aprile.

Indennità di vacanza

Dal compimento del 20° anno di età fino al 50° anno compiuto:

- **5 settimane** (= 25 giornate lavorative per i salariati mensili
- **10.6%** del salario (corrispondente a 5 settimane di vacanza)

Fino al compimento del 20° anno di età e dal 50° anno compiuto:

- **6 settimane** (= 30 giornate lavorative per i salariati mensili
- **13%** del salario (corrispondente a 6 settimane di vacanza)

Tredicesima mensilità

8.3% del salario lordo totale percepito nell'anno o una mensilità supplementare per i lavoratori pagati a mese.

Indennità vitto

Ai lavoratori che non possono rientrare a casa per il pranzo, l'azienda mette a disposizione un pasto sufficiente. In mancanza di questa possibilità l'azienda versa un'indennità di **CHF 16.- al giorno**

Indennità d'intemperie

In caso d'intemperie il lavoro deve essere interrotto. I lavoratori hanno diritto a ricevere 80% del salario per tutte le ore perse per questa ragione.

Assunzione/licenziamento

I primi 2 mesi di lavoro sono considerati periodo di prova. Durante il periodo di prova le parti possono sciogliere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento con un preavviso di 5 giorni lavorativi. Dopo il periodo di prova la disdetta può essere inoltrata solo per la fine di un mese civile, osservando i seguenti termini:

- nel 1° anno di servizio, preavviso di un mese;
- nel 2° anno fino al 9° anno di servizio (compreso), preavviso di due mesi, per chi ha compiuto i 55 anni preavviso di 4 mesi
- dal 10° anno di servizio, preavviso di tre mesi, per chi ha compiuto i 55 anni preavviso di 6 mesi